

Report del 16 giugno 2025

Relazione consolidata sulla verifica relativa a minerali e metalli originari di zone da conflitto e al lavoro minorile (artt. 16 e 17 ODiT)

1. Introduzione

La LF del 19 giugno 2020 (in vigore dal 1° gennaio 2022) ha introdotto nel Codice delle Obbligazioni (artt. 964j e ss. CO) specifici **obblighi di diligenza e di trasparenza** in relazione a **minerali e metalli originari di zone di conflitto o ad alto rischio**¹ e al **lavoro minorile**², ulteriormente dettagliati nell'Ordinanza 221.433 (di seguito, "ODiT").

Tali obblighi impongono alle imprese con sede, amministrazione principale o stabilimento principale in Svizzera, di espletare un processo di costante verifica della propria **catena di approvvigionamento**³ (di seguito, anche "Supply Chain") in merito alle tematiche sopradescritte. Come precisa il Rapporto esplicativo del 03.12.2021, trattasi di obblighi di adoperarsi, e non di risultato.

¹ Per *minerali* si intendono i minerali e concentrati contenenti stagno, tantalio, tungsteno, niobio o oro (anche sotto forma di sottoprodotti); i *metalli* sono quelli contenenti o costituiti da stagno, tantalio, tungsteno o oro (anche sotto forma di sottoprodotti). Tali elementi sono ulteriormente dettagliati nell'allegato 1 dell'ODiT.

Le *zone di conflitto o ad alto rischio* sono le zone teatro di conflitti armati o fragili in quanto reduci da conflitti nonché zone caratterizzate da una governance e una sicurezza precarie o inesistenti, come uno Stato in dissesto, e da violazioni generalizzate e sistematiche del diritto internazionale, incluse le violazioni dei diritti dell'uomo [cfr. art. 2(1)c, d ed e ODiT].

² Per *lavoro minorile* si intende:

- (i) ogni forma di lavoro effettuata nell'ambito o al di fuori di un rapporto di lavoro da persone che non hanno ancora compiuto il 18esimo anno di età e che rientra tra le forme più manifeste di sfruttamento del fanciullo sul lavoro ai sensi dell'articolo 3 della Convenzione OIL n. 182;
- (ii) nel caso dei lavori effettuati sul territorio di uno Stato che ha ratificato la Convenzione dell'OIL n. 138 inoltre: ogni forma di lavoro minorile vietata dalla legislazione di tale Stato, a condizione che tale legislazione sia conforme alla Convenzione OIL n. 138;
- (iii) nel caso dei lavori effettuati sul territorio di uno Stato che non ha ratificato la Convenzione OIL n. 138, inoltre: a) ogni forma di lavoro effettuata nell'ambito o al di fuori di un rapporto di lavoro da persone soggette all'obbligo scolastico o che non hanno ancora compiuto il 15° anno di età, e b) ogni forma di lavoro effettuata nell'ambito o al di fuori di un rapporto di lavoro da persone che non hanno ancora compiuto il 18 anno di età, se, per la sua natura o per le condizioni in cui si esercita, tale lavoro è suscettibile di compromettere la vita, la salute o la moralità del giovane.

³ Per *catena di approvvigionamento* si intende il processo comprendente l'attività dell'impresa e quella di tutti gli operatori economici a monte:

- (i) ai quali incombe la responsabilità dei minerali o dei metalli originari di zone di conflitto o ad alto rischio e che partecipano al loro trasporto, alla loro lavorazione e alla loro integrazione nel prodotto finito;
- (ii) che offrono prodotti o servizi riguardo ai quali sussistono indizi fondati che siano stati fabbricati o forniti ricorrendo al lavoro minorile [cfr. art. 2(1)b ODiT].

In particolare, alle imprese viene richiesto di:

- **istituire un sistema di gestione** che definisca (i) la strategia relativa alla catena di approvvigionamento di minerali e metalli potenzialmente originari di zone di conflitto/ad alto rischio (di seguito anche “minerali e metalli 3TG”) e di prodotti e servizi per i quali sussistono indizi fondati di un ricorso al lavoro minorile; (ii) il sistema di tracciabilità della catena di approvvigionamento, che consenta di documentare determinate informazioni sui singoli prodotti o servizi nella catena di approvvigionamento a monte;
- **allestire un piano di gestione dei rischi**, in cui sono descritti i metodi che l’impresa impiega per individuare, analizzare e ponderare i rischi di effetti negativi della propria attività nella catena di approvvigionamento, tenendo conto della probabilità di insorgenza e della gravità o entità dei loro effetti negativi;
- **riferire sulle modalità di attuazione degli obblighi** di cui sopra, tramite una relazione redatta dal Consiglio di Amministrazione (i.e. il presente documento), in cui viene specificato se e in che modo sono stati osservati gli obblighi. Su tale relazione esprime un giudizio anche l’impresa di revisione (tramite una c.d. “*negative assurance*”).

Sono altresì previste delle deroghe all’obbligo di diligenza e di riferire: i) per quanto riguarda i minerali e metalli 3TG, qualora i volumi annui di importazione e lavorazione dei predetti siano sottosoglia (art. 4 e allegato 1 OdiT); ii) per quanto concerne il lavoro minorile, se l’impresa è di piccole/medie dimensioni (art. 6 ODiT) o con rischio modesto (cfr. art. 7 ODiT) o se si attiene a standard internazionali riconosciuti ed equivalenti (art. 8 ODiT).

2. La struttura e il business di IBSA Group

La capogruppo è IBSA Institut Biochimique SA, con sede legale a Lugano. La Società ha 20 filiali tra Europa, Cina e Stati Uniti. I prodotti IBSA sono fabbricati in Svizzera e in Italia.

Le principali aree terapeutiche sono: medicina della riproduzione, endocrinologia, dolore e infiammazione, osteoarticolare, medicina estetica, dermatologia, uro-ginecologia, cardiometabolica, respiratoria, consumer health.

3. La due diligence sulla catena di approvvigionamento

Per adempiere agli obblighi imposti dalla OdiT, IBSA ha avviato un articolato processo con le seguenti caratteristiche:

- la creazione di un team all'interno della funzione Procurement, supportato da ESG e Legal Affairs & Compliance, dedicato alle attività di mappatura del rischio e di due diligence;
- la predisposizione e divulgazione di un Codice di Condotta dei fornitori, con l'obiettivo di guidare l'intera catena di approvvigionamento nel processo di attuazione dei più elevati standard etici, sociali, ambientali e di corporate governance;
- la previsione di specifiche clausole contrattuali che impongano ai fornitori il rispetto del suddetto Codice di Condotta e dei principi in esso richiamati;
- l'implementazione di strumenti e processi per mappare la catena di approvvigionamento e identificare e valutare i rischi e gli impatti negativi (cfr. successivo paragrafo 4);
- l'istituzione di un piano di gestione dei rischi, che ponga rimedio ai rischi e agli impatti negativi identificati e che stabilisca una pianificazione delle misure da adottare con i fornitori ad alto rischio o non conformi, al fine di incoraggiarli a cambiare le loro pratiche;
- la previsione di un processo di disimpegno dai fornitori nel caso in cui l'entità non contribuisca attivamente a migliorare ulteriormente la conformità;
- la creazione di un meccanismo di reporting interno per tenere aggiornato il Senior Management sugli sforzi di due diligence e sui risultati ottenuti;
- l'istituzione di un meccanismo di reclamo e di denuncia, che consente a chi abbia preoccupazioni e/o conoscenza di violazioni sulle tematiche in oggetto di informare IBSA, anche in modo anonimo;
- la previsione di una risposta adeguata alle richieste di informazioni dei clienti (IBSA, infatti, svolge anche attività di CDMO, i.e. *contract development manufacturing organization*);
- la divulgazione di relazioni periodiche sulle politiche e pratiche di due diligence di IBSA alle parti interessate e al pubblico;
- la definizione di una revisione continua per migliorare, adeguare e sviluppare il processo di due diligence, garantendo la conformità alla normativa e ai codici applicabili.

4. La mappatura della catena di approvvigionamento e le risultanze emerse

4.1 La mappatura

A) Minerali e metalli provenienti da zone da conflitto o ad alto rischio

IBSA ha avviato un processo di diligence ragionevole e documentato, come suggerito dalle linee guida dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico

(OCSE), per determinare l'uso, il Paese di origine e la fonte dei minerali e metalli 3TG nel portafoglio prodotti globale di IBSA, nei settori farmaceutico, dei dispositivi medici, degli integratori alimentari e dei cosmetici.

Il reparto Procurement effettua la verifica sopradescritta annualmente, utilizzando i numeri di tariffa dei materiali specifici, elencati nell'Allegato 1 dell'ODiT.

B) Lavoro minorile

Per valutare il rischio di lavoro minorile nei Paesi in cui hanno sede i suoi fornitori, IBSA utilizza l'indice UNICEF "Children's rights in the workplace". Sono inoltre stati definiti dei criteri per prioritizzare la propria azione di mitigazione del rischio, che si articola nella richiesta di compilazione di autodichiarazioni (piattaforma Vitals), di *scorecard* (rating Ecovadis), e nella eventuale programmazione di *audit on site*.

4.2 Le risultanze emerse

A) Minerali e metalli provenienti da zone da conflitto o ad alto rischio

IBSA non importa e non lavora nei siti del gruppo nessuno dei minerali e metalli 3TG.

Pertanto, IBSA non è soggetta ad alcun obbligo di due diligence o di rendicontazione, in conformità con quanto previsto dall'art. 4 della ODiT.

IBSA si affida alla collaborazione dei propri fornitori per l'attuazione degli obblighi contenuti nel Codice di condotta dei fornitori, in relazione alle normative sopra citate. Ove applicabile, IBSA chiede ai fornitori di fornire le informazioni necessarie relative all'uso potenziale e alla fonte di minerali e metalli da zone di conflitto e ad alto rischio in tutti i prodotti forniti. Ci si aspetta che tali fornitori stabiliscano le proprie politiche e procedure relative ai metalli e minerali 3TG e che le mettano a disposizione di IBSA su richiesta. Ci si riserva, infine, il diritto di verificare qualsiasi informazione ricevuta dai fornitori.

B) Lavoro minorile

La valutazione del rischio di lavoro minorile, condotta utilizzando l'UNICEF Children's Rights in the Workplace (June 2023 Atlas), ha prodotto i seguenti risultati:

sulla base delle informazioni fornite dai fornitori in merito al paese d'origine, IBSA non collabora con fornitori provenienti da paesi considerati "critici" e non si approvvigiona di materiali/servizi da tali paesi (secondo la classificazione "Hightened" dell'indice "Children's rights in the workplace").

Sono stati mappati e valutati **3146 fornitori**. Tra questi, il **96% proviene da paesi con un livello di esposizione al rischio di lavoro minorile considerato "basso"** (classificazione "Basic"), principalmente Svizzera (30%), Italia (52%) e altri paesi europei (8%). Il restante 4% proviene da paesi in cui il rischio di lavoro minorile è



"accreciuto" (classificazione "Enhanced"), in particolare dagli Stati Uniti (1,8%). Per questi fornitori, vengono effettuate ulteriori verifiche (autodichiarazioni, richiesta di rating Ecovadis, audit in loco) per determinare l'effettivo rischio di violazioni dei diritti umani e per prioritizzare eventuali azioni correttive.

Queste informazioni vengono esaminate e aggiornate annualmente.